

STATUTO ASSOCIAZIONE
AssisiSuonoSacro**Art. 1. Costituzione e denominazione.**

E' costituita l'Associazione AssisiSuonoSacro come una Associazione libera, apartitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "AssisiSuonoSacro APS" oppure "AssisiSuonoSacro associazione di promozione sociale".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale in quanto l'Associazione risulta iscritta al registro regionale come previsto dalla Legge 383 del 2000.

Art. 2. Sede.

L'Associazione ha sede legale in Assisi (PG) 06081, Piazza Martin Luther King 9.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, succursali, uffici, sia permanenti che temporanei, per la migliore organizzazione delle attività e per la raccolta delle domande di adesione alle singole iniziative.

La variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea dei Soci, non comporta modifica statutaria.

Art. 3. Scopi e finalità.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche e/o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e dell'attività di interesse generali di cui all'art.5 del D.l.gs. n.117 del 03/07/2017;
- l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, ai sensi della Legge 28/03/2003 n.53 e s.m., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

L'Associazione AssisiSuonoSacro attua le attività di interesse generale di cui sopra perseguendo i seguenti scopi:

- Educare e diffondere la cultura musicale, promuovendo, in particolare, la musica sacra contemporanea;
- Favorire e promuovere la crescita artistica autori/compositori, esecutori, artisti/interpreti;
- Ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria, artistica e spirituale in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- Animare tavole rotonde e riflessioni strategiche, con esperti e studiosi di settore, manager, impresari, sponsor, rappresentanti delle associazioni di categoria, delle istituzioni e del mondo culturale e accademico, sulla situazione attuale e sulle prospettive della musica italiana e delle attività editoriali, concertistiche e promozionali ad essa connesse nel mercato globale dell'industria musicale e dell'intrattenimento;
- Avanzare e/o presentare proposte, e/o progetti, e/o richieste, e/o domande alla pubblica amministrazione, agli enti pubblici e privati in Italia e all'estero, iniziative artistico - musicali anche con finalità umanitarie e/o solidaristiche.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, l'Associazione AssisiSuonoSacro intende organizzare e promuovere le seguenti attività, in particolare:

- Attività culturali ed eventi, ovvero: congressi, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, produzioni televisive, cinematografiche o audiovisive digitali inclusi i format, gestione di mostre e musei, proiezione di film e documentari, concerti, esibizioni, corsi di musica, incontri di musicoterapia;

- Attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori Sociali; corsi di perfezionamento e interpretazione musicale; istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- Attività editoriale quali editore musicale e di supporti audio ed audiovisivi e/o editore letterario attraverso la pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, nonché giornali, riviste, bollettini, newsletter ecc.;
- Istituzione di un appuntamento annuale, in collaborazione con le istituzioni italiane e/o europee, che abbia la durata di circa una settimana, e che miri a: presentare un rapporto annuale sullo stato della musica italiana ed europea nel mercato globale della musica, selezionare artisti emergenti, conferire premi, organizzare corsi di formazione nel settore musicale ed artistico, convegni e seminari di riflessione;
- Istituzione di formazioni cameristiche, corali e orchestrali.

Può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, ulteriori attività come previsto dall'art. 6 CTS.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 4. Soci dell'Associazione e modalità di iscrizione.

Il numero dei Soci è illimitato.

L'Associazione è composta dai cosiddetti Soci fondatori, Soci ordinari e Soci onorari. Tuttavia il Consiglio Direttivo, ove si rendesse necessario, potrà istituire altre categorie di Soci.

I Soci ordinari sono coloro che, previa domanda di ammissione e pagamento delle quote Sociali, cooperano concretamente alla realizzazione degli scopi associativi ed hanno diritto a fruire dei servizi offerti dall'Associazione.

La qualifica di Socio ordinario può essere acquisita da chiunque si impegni a corrispondere, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Nella domanda di associazione devono essere specificati i dati anagrafici e la disponibilità a contribuire alle attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione dei nuovi Soci ordinari all'unanimità e la sua decisione è inappellabile.

Al momento dell'ammissione i nuovi Soci ordinari dovranno versare, a pena di esclusione, la quota di adesione stabilita dal Consiglio Direttivo.

I Soci onorari sono persone, fisiche o giuridiche, enti o istituzioni, che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione dell'Associazione.

Sono nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

Possono essere associati gli Enti Pubblici o privati e le associazioni che aderiscono con regolari delibere, nonché le persone fisiche che accettino il presente Statuto.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5. Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci ordinari

La qualifica di Socio è operativa dal momento dell'accettazione della domanda proposta al Consiglio Direttivo e del versamento della quota Sociale.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro degli associati.

Può essere motivatamente escluso, per delibera della metà più uno del plenum dei componenti del Consiglio

attivo o della maggioranza dell'Assemblea, il Socio che:

- a) Danneggia in qualunque modo moralmente o materialmente l'Associazione, oppure viene meno all'obbligo di rispetto dei principi di confronto civile e democratico che la ispirano;
- b) Non osserva le disposizioni del presente statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- c) Senza giustificato motivo, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione, ivi compreso quello del versamento della quota Sociale;
- d) Abbia riportato condanne penali passate in giudicato.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Socio deve essere invitato, con adeguati mezzi di comunicazione, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avvenire solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il Socio si mantenga inadempiente.

L'esercizio Sociale e finanziario decorre dal primo gennaio di ciascun anno. I Soci che entro il 30 (trenta) novembre non abbiano fatto pervenire lettera di dimissioni si intendono confermati ed impegnati al versamento della quota Sociale annuale.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello entro 30 giorni all'Assemblea ordinaria che si pronuncerà in modo definitivo ed inappellabile.

In caso di perdita della qualità di Socio, nulla è dovuto al Socio o ai suoi eredi per la propria quota.

Art. 6. Rispetto delle norme dello Statuto

Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

I Soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 (trenta) giorni all'Assemblea Ordinaria, il cui giudizio sarà definitivo ed inappellabile.

Art. 7. Diritti degli associati

Tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote Sociali, hanno diritto:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7bis. Dei volontari e dell'attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

- Il Segretario generale

Le cariche associative sono elettive, ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 11. Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta da tutti i Soci fondatori e ordinari ed è ordinaria e/o straordinaria.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria e/o straordinaria è fatta dal Presidente a mezzo avviso postale, a mano, via fax o e-mail, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso deve essere indicata, oltre l'ordine del giorno, la data della prima ed eventuale seconda convocazione.

Sono ammessi al voto tutti i Soci in regola con la quota associativa. Ogni Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare a mezzo di delega scritta rilasciata ad altro Socio.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- Elegge il Consiglio Direttivo, e l'Organo di Controllo;
- Approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- Approva i regolamenti interni, atti a disciplinare ed organizzare l'attività dell'Associazione.
- approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 e art.31 del Codice del Terzo settore;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

L'Assemblea ordinaria è valida, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione, quando siano presenti la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione, che la presiede, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. Può essere inoltre convocata su richiesta di un terzo dei Soci.

L'Assemblea elegge esclusivamente tra i Soci il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario generale, il Tesoriere e gli altri membri del Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche Sociali hanno mandato triennale e sono rieleggibili.

L'Assemblea straordinaria viene convocata quando il Presidente lo ritiene opportuno oppure quando ne è fatta richiesta da parte di metà dei Soci.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 12. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario generale e dagli altri consiglieri eletti dall'Assemblea. Ciascuno ha diritto di voto.

Ciascun Socio maggiorenne potrà candidarsi a componente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni.

Tutte le cariche hanno durata di 3 (tre) esercizi finanziari e, qualora siano conferite nel corso del triennio, per ricoprire eventuali posti vacanti, decadono comunque contemporaneamente alla scadenza del triennio stesso.

I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

In caso di vacanza di seggi consiliari si potrà procedere alla reintegrazione del Consiglio Direttivo mediante cooptazione.

Le delibere vanno prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno su invito del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente o infine di due terzi dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente almeno la metà dei consiglieri.

I consiglieri decadono automaticamente dalla carica in caso di due assenze consecutive non adeguatamente giustificate.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- È competente su tutto quanto attiene le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione che rientrino nell'oggetto Sociale, fatta eccezione di quanto il presente statuto o la legge demandano specificatamente all'Assemblea dei Soci;
- Può istituire, definendone le finalità e le modalità di funzionamento, un Consiglio dei garanti e/o Commissioni con specifiche competenze;
- Valuta le domande di ammissione dei Soci;
- Delibera, col voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, l'adesione dei Soci onorari;
- Delibera la cancellazione dei Soci ordinari secondo le modalità indicate all'art. 5;
- Stabilisce annualmente l'ammontare della quota associativa;
- Su proposta del Presidente, attribuisce la delega per la gestione dei mandati di pagamento e per la gestione dei conti correnti al Presidente, al Vicepresidente e al Tesoriere in forma congiunta o disgiunta;
- È competente circa l'eventuale attribuzione ai Soci e/o ai non Soci di incarichi professionali e/o per la fornitura di servizi, secondo parametri di equità e congruità e nel pieno rispetto delle norme vigenti in Italia e, in quanto applicabili, nella Comunità Europea;
- Redige annualmente il bilancio e il rendiconto economico predisposti dal Tesoriere in tempo utile per la presentazione all'Assemblea dei Soci;
- Redige l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Su proposta del Presidente, può cooptare nel Consiglio Direttivo Soci particolarmente illustri nel mondo della musica e/o dell'arte.

Art. 13. Presidente.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

In caso di suo prolungato impedimento o di assenza, i poteri a lui attribuiti vengono conferiti al Vicepresidente dopo apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procede agli incassi.

Conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima adunanza successiva.

Il Presidente, quando la materia lo richiede, può convocare il Collegio dei Sindaci.

In caso di assenza o di impedimenti temporanei del Presidente, ne assume le funzioni il Vicepresidente che, ove l'impedimento o l'assenza diventassero definitivi o comunque perdurassero per oltre 4 (quattro) mesi, provvede entro 60 (sessanta) giorni alla convocazione del Consiglio Direttivo per procedere all'elezione del nuovo Presidente.

La gestione degli affari ordinari dell'Associazione è demandata al Presidente, al Vicepresidente, al Segretario generale e al Tesoriere che si riuniscono informalmente in Consiglio di presidenza, anche in forma telematica.

Art. 14. Segretario generale e Tesoriere.

Il Segretario generale coadiuva il Presidente o il Vicepresidente nell'esercizio delle loro funzioni.

Dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è responsabile dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cura l'amministrazione e si incarica della riscossione delle entrate e della gestione delle spese e della tenuta dei libri Sociali e contabili.

Provvede anche alla conservazione della proprietà dell'Associazione e alle spese da pagarsi su mandato di chi ne ha avuto delega dal Consiglio Direttivo.
Ha l'obbligo di redigere annualmente per il Consiglio Direttivo il bilancio e il rendiconto economico.

Art.15. L'Organo di Controllo

In caso di raggiungimento dei limiti, previsti dalla legge, deve essere nominato l'Organo di Controllo, organo monocratico o formato da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati, il quale nomina al proprio interno un Presidente. Esso rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'Organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'Organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,

avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16. Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 17. Scioglimento e norme di rinvio.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato in sede di Assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito, il parere dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 18. Clausola compromissoria.

Gli associati sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie, per questioni riguardanti l'Associazione, tra associati o tra associati e Associazione che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto e negli eventuali regolamenti interni e sulle delibere degli organi Sociali.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da 3 (tre) membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno nominato dalla controparte ed il terzo di concerto con gli altri due arbitri ovvero, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Perugia.

Il Collegio arbitrale giudicherà secondo diritto, con procedura semplificata, ma nel rispetto del diritto di difesa e con lodo da depositarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla nomina del presidente del Collegio.

Art. 19. Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Luigi Cacciari", is written in a cursive style on the right side of the page.

VERBALE
Riunione ASSEMBLEA DEI SOCI del 30/09/22

Assisi 30 settembre 2022

VERBALE DELL' ASSEMBLEA DEI SOCI
Assisi Suono Sacro

Oggetto: Adeguamento Statuto per RUNTS

L'anno 2022, il giorno 30 del mese di settembre, alle ore 18, in video conferenza si è riunito l'assemblea dei soci dell'Associazione **Assisi Suono Sacro**.

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Andrea Ceccomori, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, ed il Sig. Lorenzo Somogyi quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che la riunione è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il presidente invita a discutere e deliberare sull'aggiornamento statutario valido per l'iscrizione al Runts, dopo il sollecito da parte della Regione Umbria sull'adeguamento di alcune norme successivamente al deposito statutario già fatto per il medesimo fine, in data 28 maggio 2022.

Alle ore 18.30, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta con approvazione all'unanimità.

Il Segretario

Il Presidente

